

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 29 novembre 2017, n. 268

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

Misura -9- Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori Art.27 Reg. (UE) n. 1305/2013. Sottomisura -9.1- "Costituzione di Associazioni e Organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale".

Avviso approvato con DAdG n. 192 del 29/09/2017, pubblicato nel BURP n. 115 del 05/10/2017.

Approvazione modifiche e precisazioni all'Allegato "A" della DAdG n. 192 del 29/09/2017 ed approvazione del Testo Consolidato.

L'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020

VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98, in attuazione della legge regionale n. 7 del 4/2/97 e del D.Lgs. n. 29 del 3/2/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, n. 20 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale, 31 luglio 2015 n. 443 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Sulla base della proposta del Responsabile della Misura -9- sottomisura 9.1 del PSR 2014-2020 "Costituzione di Associazioni e Organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale", Domenico Laera e del Responsabile di Raccordo delle Misure Strutturali del PSR Puglia 2014-2020, Vito Filippo Ripa, e dell'istruttoria espletata dalla quale emerge quanto segue:

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO l'Art. 47 del Regolamento (UE) 1303/2013 che prevede per ciascun Programma sia istituito un Comitato di sorveglianza entro un termine massimo di tre mesi dalla notifica della decisione di approvazione del programma;

VISTO l'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che stabilisce che il Comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta l'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi, esaminando tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione. Nello stesso articolo si dispone anche che il Comitato di sorveglianza sia consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprima un parere sulle eventuali modifiche del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse.

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

VISTI gli artt. 72 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 secondo cui al Comitato di sorveglianza (CdS) sono assegnati ulteriori compiti, tra i quali quello di emettere un parere, entro quattro mesi dall'approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg. (CEE) n. 352/78,

(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

VISTO il Regolamento delegato (UE) 240/2014 che ha stabilito un Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi SIE per il periodo di Programmazione 2014-2020, implicando una stretta cooperazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e organismi che rappresentano la società civile a livello nazionale, regionale e locale;

VISTO l'Accordo di Partenariato con l'Italia adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014, in cui si definisce la strategia per l'utilizzo delle risorse dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei;

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR.

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 con la quale la Commissione Europea ha approvato il PSR Puglia 2014-2020, essendo presenti tutti gli elementi di cui all'art. 27 paragrafi da 1 a 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 8, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, n. 2424 pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, "Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, n. C (2015) 8412".

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017, C(2017), n. 499 che modifica il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24 novembre 2015.

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 3151 del 5/5/2017 che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015)8412 della Commissione;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 5454 del 27/07/2017 che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale il prof. Gianluca Nardone è stato nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 21 gennaio 2016 che istituisce il Comitato di Sorveglianza (CdS) del PSR Puglia 2014-2020 in conformità al Regolamento (UE) n. 1303/2013, al Regolamento (UE) n. 1305/2013 e al paragrafo 15.2 del PSR Puglia 2014-2020, e la successiva nomina dei singoli componenti a mezzo di Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 120 del 03 marzo 2016;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi

25840 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 25-5-2017 pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono conferiti gli incarichi di Responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020.

VISTE le Determinazioni dell'Autorità di Gestione n. 5 del 01 marzo 2016 e n. 176 del 06 giugno 2016 con cui si istituisce e si nominano i componenti del Comitato Tecnico Regionale Intersettoriale del PSR Puglia 2014-2020;

RILEVATO che, tra i compiti dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientrano l'emanazione dei Bandi attuativi delle Misure e Sottomisure, nonché ogni altro adempimento necessario per l'attivazione degli stessi;

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 192 del 29/09/2017 pubblicata nel B.U.R.P. n. 115 del 05/10/2017, con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno relative alla Misura -9- sottomisura 9.1 "Costituzione di Associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale" del PSR Puglia 2014-2020;

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 251 del 17/11/2017 di proroga dei termini per l'operatività del portale SIAN e per la presentazione della copia cartacea della domanda di sostegno alla Regione Puglia;

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 265 del 28/11/2017 di approvazione delle modifiche ai Criteri di Selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020;

RITENUTO necessario di prendere atto delle modifiche stabilite dalla precitata DAdG n. 265/2017 e provvedere ad apportare delle modifiche ai paragrafi 7, 8, 10, 12 e 15 dell'Allegato "A" della DAdG n. 192/2017;

Tanto premesso, si propone di:

• **approvare le modifiche all'Allegato "A" n. 192/2017 di seguito riportate:**

- sostituire il penultimo capoverso del paragrafo 7 – SOGGETTI BENEFICIARI – con il seguente:
"I beneficiari del sostegno pubblico devono aver ottenuto il riconoscimento di OP/AOP da parte dell'Amministrazione competente o devono aver presentato domanda di riconoscimento; in quest'ultimo caso il riconoscimento dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile 2018";
- sostituire il paragrafo 8 – PIANO AZIENDALE – con il seguente:
"Per beneficiare dell'aiuto, l'OP/AOP deve presentare un **Piano Aziendale**, disponibile sul sito del PSR psr.regione.puglia.it, sottoscritto dal Legale Rappresentante e dal tecnico incaricato, di durata massimo quinquennale.
La prima annualità del Piano Aziendale corrisponde all'annualità successiva alla presentazione della DdS e decorre dalla data di riconoscimento della OP/AOP.
- Per le OP/AOP riconosciute nel 2014 il Piano Aziendale può avere una durata massimo annuale o biennale, in relazione alla data di riconoscimento e alla data di rilascio della DdS nel Portale SIAN: annuale per le OP/AOP riconosciute nel giorno e mese del 2014 precedente allo stesso giorno e mese del 2017 in cui è rilasciata la DdS; biennale per le OP/AOP riconosciute nel giorno e mese del 2014 successivo allo stesso giorno e mese del 2017 in cui è rilasciata la DdS.
- Per le OP/AOP riconosciute nel 2015 il Piano Aziendale può avere una durata massimo biennale o triennale, in relazione alla data di riconoscimento e alla data di rilascio della DdS nel Portale SIAN: biennale per le OP/AOP riconosciute nel giorno e mese del 2015 precedente allo stesso giorno e mese del 2017 in cui è rilasciata la DdS; triennale per le OP/AOP riconosciute nel giorno e mese del 2015 successivo allo stesso giorno e mese del 2017 in cui è rilasciata la DdS.
- Per le OP/AOP riconosciute nel 2016 il Piano Aziendale può avere una durata massimo triennale o quadriennale, in relazione alla data di riconoscimento e alla data di rilascio della DdS nel Portale SIAN: triennale per le OP/AOP riconosciute nel giorno e mese del 2016 precedente allo stesso giorno e mese del 2017 in cui è rilasciata la DdS; quadriennale per le OP/AOP riconosciute nel giorno e mese del 2016 successivo allo stesso giorno e mese del 2017 in cui è rilasciata la DdS.
- Per le OP/AOP riconosciute nel 2017 il Piano Aziendale può avere una durata massimo quadriennale o

quinquennale, in relazione alla data di riconoscimento e alla data di rilascio della DdS nel Portale SIAN: quadriennale per le OP/AOP riconosciute in data antecedente alla DdS, quinquennale per le OP/AOP riconosciute in data successiva alla DdS.

- Per le OP/AOP non ancora riconosciute al momento della pubblicazione del presente avviso il Piano Aziendale può avere durata massimo quinquennale.

Nella redazione del Piano Aziendale il beneficiario si impegna a realizzare almeno una delle seguenti attività:

- l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali organizzazioni alle esigenze del mercato;
- la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
- la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti;
- altre attività, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.

Il Piano Aziendale deve essere redatto secondo il format disponibile sul sito del PSR psr.regione.puglia.it, i cui obiettivi devono essere coerenti con quelli della Misura e gli interventi proposti devono essere in linea con le attività ammissibili, riportate in precedenza.

Nel caso siano previste attività miranti all'uso efficiente e razionale di rifiuti e residui agricoli per la produzione di energia rinnovabile o per i prodotti da agricoltura biologica e/o alla creazione di adeguate strutture organizzative per la consegna della biomassa, il Piano Aziendale va anche completato nel foglio relativo al "Piano Gestione Rifiuti e Residui Agricoli";

- sostituire il paragrafo 10 – TIPOLOGIA ED ENTITA' DEL SOSTEGNO PUBBLICO – con il seguente:
"Le tipologie di intervento e i costi ammissibili sono stabiliti dal paragrafo 8.2.9.3.1.5 della Scheda di Sottomisura 9.1 del PSR Puglia 2014-2020, in conformità alle norme stabilite dagli artt. 65 e 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dagli artt. 45 e 24 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

In ottemperanza all'art. 27 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il contributo è erogato in rate annuali sotto forma di aiuto forfettario annuale decrescente, per un periodo che non supera i cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'organizzazione di produttori, secondo le indicazioni riportate e lo schema esemplificativo che segue:

- 1°anno: 10% del valore medio annuo della produzione commercializzata nel triennio precedente la DdS o, in caso di indisponibilità di tale dato, del valore medio annuo della produzione commercializzata dai soci dell'OP/AOP durante i tre anni precedenti la DdS;
- 2°anno: 8% del valore della produzione commercializzata dalla OP/AOP nell'anno precedente all'annualità considerata;
- 3°anno: 6% del valore della produzione commercializzata dalla OP/AOP nell'anno precedente all'annualità considerata;
- 4°anno: 4% del valore della produzione commercializzata dalla OP/AOP nell'anno precedente all'annualità considerata;
- 5°anno: 2% del valore della produzione commercializzata dalla OP/AOP nell'anno precedente all'annualità considerata.

<i>Piano Aziendale: numero annualità ammesse</i>	<i>% sostegno I anno</i>	<i>% sostegno II anno</i>	<i>% sostegno III anno</i>	<i>% sostegno IV anno</i>	<i>% sostegno V anno</i>
1					2% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2017

2				4% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2017	2% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2018
3			6% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2017	4% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2018	2% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2019
4		8% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2017	6% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2018	4% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2019	2% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2020
5	10% del valore medio annuo della produzione commercializzata nel triennio precedente o dai soci della OP/AOP nei tre anni precedenti, o cinque anni se trattasi di settore forestale, la DdS	8% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2018	6% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2019	4% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2020	2% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2021

Il sostegno è subordinato alla corretta attuazione del Piano Aziendale e le rate sono erogate solo previa verifica della effettiva realizzazione dello stesso attraverso il raggiungimento degli obiettivi indicati.

Si precisa che, in caso di piano quinquennale, nel primo anno, qualora il valore della produzione commercializzata risulti dai bilanci d'esercizio, il tasso forfettario si applica al valore della produzione commercializzata nel triennio precedente la DdS. Nel caso in cui tale dato non sia disponibile, il sostegno è calcolato sul valore medio annuo della produzione commercializzata dai soci durante i tre anni precedenti la loro adesione all'organizzazione.

Per le annualità successive alla prima, ai fini del calcolo del sostegno totale quinquennale in fase di approvazione del programma pluriennale, sarà considerato quanto richiesto nei limiti del massimale previsto di 100.000,00 euro per ciascun anno.

Per produzione commercializzata si intende "il valore del prodotto commercializzato al netto dell'IVA e al netto degli acquisti da terzi effettuati dalla OP/AOP e dai soci conferenti, ricavato dal bilancio e/o dagli altri documenti contabili limitatamente al prodotto o ai prodotti del settore oggetto di riconoscimento" (D.M. n. 387 del 3.2.2016 e successive Linee Guida ministeriali). Nel caso di organizzazioni di produttori dei settori ortofrutticolo e olivicolo si applica la relativa normativa specifica (D.M. n. 9084/2014 e D.M. n. 86483/2014)";

- sostituire la lettera C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI, del paragrafo 12 - RICEVIBILITA', CRITERI DI SELEZIONE, ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE E ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA – con il seguente:

"C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI

Principio 1 - Maggior dimensione dell'aggregazione del richiedente (numero di soci e valore della produzione commercializzata)	Punti
Numero di soci produttori che compongono l'associazione o organizzazione	
Numero soci produttori dell'OP > del 45% rispetto al minimo ¹ previsto dalla normativa di riferimento relativamente al comparto della OP interessata	25

Numero soci produttori dell'OP > del 25%, e fino al 45%, rispetto al minimo ¹ previsto dalla normativa di riferimento relativamente al comparto della OP interessata	20	
Numero soci produttori dell'OP > del 10%, e fino al 25 %, rispetto al minimo ¹ previsto dalla normativa di riferimento relativamente al comparto della OP interessata	15	
Numero soci produttori dell'OP ≥ del 5%, e fino al 10%, rispetto al minimo ¹ previsto dalla normativa di riferimento relativamente al comparto della OP interessata.	10	
Indice del Valore della Produzione Commercializzata (IVPC) L'indice del valore della produzione commercializzata per ciascuna OP è dato dal rapporto tra differenza di VPC della OP e VPC media del comparto derivata dai progetti presentati nell'ambito del bando rispetto alla stessa VPC media del comparto		
$IVPC = \frac{VPC\ OP - VPC\ media\ comparto}{VPC\ media\ comparto}$	IVPC ≥ 45%	25
	45% > IVPC ≥ 25%	20
	25% > IVPC ≥ 10%	15
	10 > IVPC ≥ 0%	10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		50

Ai sensi del DM MiPAAF n.387 del 3 febbraio 2016, art. 3, comma 2, lettera d), punto 1), per le OP che negoziano esclusivamente latte crudo dei propri aderenti, il criterio si riferisce non al numero dei soci ma alla quantità di produzione. Il valore minimo di questa è pari a 4.500 tonnellate per il latte di vacca, 1.500 tonnellate per il latte di bufala, 900 tonnellate per il latte ovicaprino.

Olio di oliva: 1000 soci o 5% dei produttori regionali, oppure almeno 100 soci che rappresentano 2.500 ettari; olive da mensa: 30 soci con almeno 50 ettari; ortofrutta: 10 soci; vitivinicolo: 20 soci; tabacco: 30 soci; bovini da latte: 10 soci; pataticolo: 25 soci; tutti gli altri comparti: 5 soci."

- sostituire il quintultimo capoverso del paragrafo 12 - RICEVIBILITÀ, CRITERI DI SELEZIONE, ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE E ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA – con il seguente:

"I requisiti per l'accesso ai benefici e per l'attribuzione delle priorità devono essere posseduti dal richiedente alla data di rilascio della DdS eccetto per il riconoscimento della qualifica di OP/AOP nei casi in cui lo stesso è in corso al momento della data di rilascio della DdS";

- sostituire il paragrafo 15 - TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DDP, con il seguente:

"Presentazione e istruttoria delle DdP annuali

Premesso che, a fronte di un'unica DdS, dovranno essere presentate tante Domande di Pagamento per quante sono le annualità indicate nel Piano Aziendale e ammesse ai benefici, tali Domande di Pagamento dovranno essere effettuate, mediante la procedura on-line, utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it, entro 90 giorni dall'ultimazione dei piani aziendali annuali, le cui spese decorrono dalla data di riconoscimento delle OP/AOP e dalla data di rilascio della DdS nel portale SIAN qualora successiva al riconoscimento, così come sarà meglio specificato nell'apposito provvedimento, di concessione dell'aiuto, del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca.

La mancata presentazione della prima DdP, per qualsiasi ragione, entro i termini previsti, determina la revoca del provvedimento di concessione del finanziamento. Tale revoca sarà comunicata via PEC.

La mancata presentazione delle Domande di Pagamento successive alla prima, per qualsiasi ragione, entro i termini previsti, determina la revoca del provvedimento di concessione del finanziamento e la restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali, così come previsto dal Manuale delle Procedure e controlli AGEA. Tale revoca, accompagnata dal provvedimento di richiesta di restituzione delle somme già erogate, sarà comunicata via PEC.

Alle Domande di Pagamento, deve essere obbligatoriamente allegata una relazione sullo stato di avanzamento del Piano Aziendale relativamente all'annualità di riferimento dello stesso, con allegato uno schema comparato delle attività previste e di quelle effettivamente realizzate”;

- **confermare quanto altro previsto nell'Avviso Pubblico approvato con DAdG n. 192/2017 e pubblicato nel B.U.R.P. n. 115 del 05/10/2017;**
- **approvare il Testo Consolidato dell'Avviso Pubblico della Misura 9 “Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori art. 27 Reg. (UE) n. 1305/2013” Sottomisura 9.1 “Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale” riportato nell'Allegato “A” parte integrante del presente provvedimento;**

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2001

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valer sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile di Raccordo delle Misure
Strutturali del PSR Puglia 2014-2020
Dott. Vito Filippo RIPA

Il Responsabile della Misura -9-
Sottomisura -9.1-
Rag. Domenico LAERA

Tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

- **di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;**
- **approvare le modifiche all'Allegato “A” n. 192/2017 di seguito riportate:**
 - di sostituire il penultimo capoverso del paragrafo 7 – SOGGETTI BENEFICIARI – con il seguente:
“I beneficiari del sostegno pubblico devono aver ottenuto il riconoscimento di OP/AOP da parte dell'Amministrazione competente o devono aver presentato domanda di riconoscimento; in quest'ultimo caso il riconoscimento dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile 2018”;
 - di sostituire il paragrafo 8 – PIANO AZIENDALE – con il seguente:
“Per beneficiare dell'aiuto, l'OP/AOP deve presentare un **Piano Aziendale**, disponibile sul sito del PSR [psr](#).”

regione.puglia.it, sottoscritto dal Legale Rappresentante e dal tecnico incaricato, di durata massimo quinquennale.

La prima annualità del Piano Aziendale corrisponde all'annualità successiva alla presentazione della DdS e decorre dalla data di riconoscimento della OP/AOP.

- Per le OP/AOP riconosciute nel 2014 il Piano Aziendale può avere una durata massimo annuale o biennale, in relazione alla data di riconoscimento e alla data di rilascio della DdS nel Portale SIAN: annuale per le OP/AOP riconosciute nel giorno e mese del 2014 precedente allo stesso giorno e mese del 2017 in cui è rilasciata la DdS; biennale per le OP/AOP riconosciute nel giorno e mese del 2014 successivo allo stesso giorno e mese del 2017 in cui è rilasciata la DdS.
- Per le OP/AOP riconosciute nel 2015 il Piano Aziendale può avere una durata massimo biennale o triennale, in relazione alla data di riconoscimento e alla data di rilascio della DdS nel Portale SIAN: biennale per le OP/AOP riconosciute nel giorno e mese del 2015 precedente allo stesso giorno e mese del 2017 in cui è rilasciata la DdS; triennale per le OP/AOP riconosciute nel giorno e mese del 2015 successivo allo stesso giorno e mese del 2017 in cui è rilasciata la DdS.
- Per le OP/AOP riconosciute nel 2016 il Piano Aziendale può avere una durata massimo triennale o quadriennale, in relazione alla data di riconoscimento e alla data di rilascio della DdS nel Portale SIAN: triennale per le OP/AOP riconosciute nel giorno e mese del 2016 precedente allo stesso giorno e mese del 2017 in cui è rilasciata la DdS; quadriennale per le OP/AOP riconosciute nel giorno e mese del 2016 successivo allo stesso giorno e mese del 2017 in cui è rilasciata la DdS.
- Per le OP/AOP riconosciute nel 2017 il Piano Aziendale può avere una durata massimo quadriennale o quinquennale, in relazione alla data di riconoscimento e alla data di rilascio della DdS nel Portale SIAN: quadriennale per le OP/AOP riconosciute in data antecedente alla DdS, quinquennale per le OP/AOP riconosciute in data successiva alla DdS.
- Per le OP/AOP non ancora riconosciute al momento della pubblicazione del presente avviso il Piano Aziendale può avere durata massimo quinquennale.

Nella redazione del Piano Aziendale il beneficiario si impegna a realizzare almeno una delle seguenti attività:

- l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali organizzazioni alle esigenze del mercato;
- la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
- la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti;
- altre attività, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.

Il Piano Aziendale deve essere redatto secondo il format disponibile sul sito del PSR psr.regione.puglia.it, i cui obiettivi devono essere coerenti con quelli della Misura e gli interventi proposti devono essere in linea con le attività ammissibili, riportate in precedenza.

Nel caso siano previste attività miranti all'uso efficiente e razionale di rifiuti e residui agricoli per la produzione di energia rinnovabile o per i prodotti da agricoltura biologica e/o alla creazione di adeguate strutture organizzative per la consegna della biomassa, il Piano Aziendale va anche completato nel foglio relativo al "Piano Gestione Rifiuti e Residui Agricoli";

- di sostituire il paragrafo 10 – TIPOLOGIA ED ENTITA' DEL SOSTEGNO PUBBLICO – con il seguente:
"Le tipologie di intervento e i costi ammissibili sono stabiliti dal paragrafo 8.2.9.3.1.5 della Scheda di Sottomisura 9.1 del PSR Puglia 2014-2020, in conformità alle norme stabilite dagli artt. 65 e 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dagli artt. 45 e 24 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

In ottemperanza all'art. 27 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il contributo è erogato in rate annuali sotto forma di aiuto forfettario annuale decrescente, per un periodo che non supera i cinque anni successivi alla data

di riconoscimento dell'organizzazione di produttori, secondo le indicazioni riportate e lo schema esemplificativo che segue:

- 1°anno: 10% del valore medio annuo della produzione commercializzata nel triennio precedente la DdS o, in caso di indisponibilità di tale dato, del valore medio annuo della produzione commercializzata dai soci dell'OP/AOP durante i tre anni precedenti la DdS;
- 2°anno: 8% del valore della produzione commercializzata dalla OP/AOP nell'anno precedente all'annualità considerata;
- 3°anno: 6% del valore della produzione commercializzata dalla OP/AOP nell'anno precedente all'annualità considerata;
- 4°anno: 4% del valore della produzione commercializzata dalla OP/AOP nell'anno precedente all'annualità considerata;
- 5°anno: 2% del valore della produzione commercializzata dalla OP/AOP nell'anno precedente all'annualità considerata.

Piano Aziendale: numero annualità ammesse	% sostegno I anno	% sostegno II anno	% sostegno III anno	% sostegno IV anno	% sostegno V anno
1					2% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2017
2				4% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2017	2% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2018
3			6% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2017	4% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2018	2% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2019
4		8% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2017	6% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2018	4% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2019	2% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2020
5	10% del valore medio annuo della produzione commercializzata nel triennio precedente o dai soci della OP/AOP nei tre anni precedenti, o cinque anni se trattasi di settore forestale, la DdS	8% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2018	6% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2019	4% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2020	2% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2021

Il sostegno è subordinato alla corretta attuazione del Piano Aziendale e le rate sono erogate solo previa verifica della effettiva realizzazione dello stesso attraverso il raggiungimento degli obiettivi indicati.

Si precisa che, in caso di piano quinquennale, nel primo anno, qualora il valore della produzione commercializzata risulti dai bilanci d'esercizio, il tasso forfettario si applica al valore della produzione commercializzata nel triennio precedente la DdS. Nel caso in cui tale dato non sia disponibile, il sostegno è calcolato sul valore medio annuo della produzione commercializzata dai soci durante i tre anni precedenti

la loro adesione all'organizzazione.

Per le annualità successive alla prima, ai fini del calcolo del sostegno totale quinquennale in fase di approvazione del programma pluriennale, sarà considerato quanto richiesto nei limiti del massimale previsto di 100.000,00 euro per ciascun anno.

Per produzione commercializzata si intende "il valore del prodotto commercializzato al netto dell'IVA e al netto degli acquisti da terzi effettuati dalla OP/AOP e dai soci conferenti, ricavato dal bilancio e/o dagli altri documenti contabili limitatamente al prodotto o ai prodotti del settore oggetto di riconoscimento" (D.M. n. 387 del 3.2.2016 e successive Linee Guida ministeriali). Nel caso di organizzazioni di produttori dei settori ortofrutticolo e olivicolo si applica la relativa normativa specifica (D.M. n. 9084/2014 e D.M. n. 86483/2014)";

- di sostituire la lettera C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI, del paragrafo 12 - RICEVIBILITA', CRITERI DI SELEZIONE, ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE E ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA – con il seguente:

"C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI

Principio 1 - Maggior dimensione dell'aggregazione del richiedente (numero di soci e valore della produzione commercializzata)	Punti	
Numero di soci produttori che compongono l'associazione o organizzazione		
Numero soci produttori dell'OP > del 45% rispetto al minimo ¹ previsto dalla normativa di riferimento relativamente al comparto della OP interessata	25	
Numero soci produttori dell'OP > del 25%, e fino al 45%, rispetto al minimo ¹ previsto dalla normativa di riferimento relativamente al comparto della OP interessata	20	
Numero soci produttori dell'OP > del 10%, e fino al 25 %, rispetto al minimo ¹ previsto dalla normativa di riferimento relativamente al comparto della OP interessata	15	
Numero soci produttori dell'OP ≥ del 5%, e fino al 10%, rispetto al minimo ¹ previsto dalla normativa di riferimento relativamente al comparto della OP interessata.	10	
Indice del Valore della Produzione Commercializzata (IVPC) L'indice del valore della produzione commercializzata per ciascuna OP è dato dal rapporto tra differenza di VPC della OP e VPC media del comparto derivata dai progetti presentati nell'ambito del bando rispetto alla stessa VPC media del comparto		
$IVPC = \frac{VPC\ OP - VPC\ media\ comparto}{VPC\ media\ comparto}$	IVPC ≥ 45%	25
	45% > IVPC ≥ 25%	20
	25% > IVPC ≥ 10%	15
	10 > IVPC ≥ 0%	10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		50

Ai sensi del DM MiPAAF n.387 del 3 febbraio 2016, art. 3, comma 2, lettera d), punto 1), per le OP che negoziano esclusivamente latte crudo dei propri aderenti, il criterio si riferisce non al numero dei soci ma alla quantità di produzione. Il valore minimo di questa è pari a 4.500 tonnellate per il latte di vacca, 1.500 tonnellate per il latte di bufala, 900 tonnellate per il latte oviceprino.

Olio di oliva: 1000 soci o 5% dei produttori regionali, oppure almeno 100 soci che rappresentano 2.500 ettari; olive da mensa: 30 soci con almeno 50 ettari; ortofrutta: 10 soci; vitivinicolo: 20 soci; tabacco: 30 soci; bovini da latte: 10 soci; pataticolo: 25 soci; tutti gli altri comparti: 5 soci."

- di sostituire il quintultimo capoverso del paragrafo 12 - RICEVIBILITA', CRITERI DI SELEZIONE, ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE E ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA – con il seguente:
 - I requisiti per l'accesso ai benefici e per l'attribuzione delle priorità devono essere posseduti dal richiedente alla data di rilascio della DdS eccetto per il riconoscimento della qualifica di OP/AOP nei casi in cui lo stesso è in corso al momento della data di rilascio della DdS;

- sostituire il paragrafo 15 - TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DDP, con il seguente:

“Presentazione e istruttoria delle DdP annuali

Premesso che, a fronte di un'unica DdS, dovranno essere presentate tante Domande di Pagamento per quante sono le annualità indicate nel Piano Aziendale e ammesse ai benefici, tali Domande di Pagamento dovranno essere effettuate, mediante la procedura on-line, utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it, entro 90 giorni dall'ultimazione dei piani aziendali annuali, le cui spese decorrono dalla data di riconoscimento delle OP/AOP e dalla data di rilascio della DdS nel portale SIAN qualora successiva al riconoscimento, così come sarà meglio specificato nell'apposito provvedimento, di concessione dell'aiuto, del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca.

La mancata presentazione della prima DdP, per qualsiasi ragione, entro i termini previsti, determina la revoca del provvedimento di concessione del finanziamento. Tale revoca sarà comunicata via PEC.

La mancata presentazione delle Domande di Pagamento successive alla prima, per qualsiasi ragione, entro i termini previsti, determina la revoca del provvedimento di concessione del finanziamento e la restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali, così come previsto dal Manuale delle Procedure e controlli AGEA. Tale revoca, accompagnata dal provvedimento di richiesta di restituzione delle somme già erogate, sarà comunicata via PEC.

Alle Domande di Pagamento, deve essere obbligatoriamente allegata una relazione sullo stato di avanzamento del Piano Aziendale relativamente all'annualità di riferimento dello stesso, con allegato uno schema comparato delle attività previste e di quelle effettivamente realizzate”;

- **di confermare quanto altro previsto nell'Avviso Pubblico approvato con DAdG n. 192/2017 e pubblicato nel B.U.R.P. n. 115 del 05/10/2017;**
- **di approvare il Testo Consolidato dell'Avviso Pubblico della Misura 9 “Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori art. 27 Reg. (UE) n. 1305/2013” Sottomisura 9.1 “Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale” riportato nell'Allegato “A” parte integrante del presente provvedimento;**
- **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- **di dare atto** che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
- **di pubblicare** il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- **di dare atto** che il presente provvedimento:
 - sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - sarà disponibile nel sito internet del PSR: psr.regione.puglia.it ;
 - sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 - è composto da n° 13 (tredici) facciate vidimate e timbrate e da un allegato “A” costituito da n.-39- pagine timbrate e vidimate, è adottato in originale.
 - sarà disponibile, ai fini della Legge Regionale n.15/2008 e del D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it



REGIONE
PUGLIA



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia

Articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013


**Misura 9 “Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori –
art. 27 Reg. (UE) n. 1305/2013”**

**Sottomisura 9.1 “Costituzione di associazioni e organizzazioni di
produttori nei settori agricolo e forestale”**

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO


Testo Consolidato approvato con DAdG n. -268- del 29 novembre 2017


Il presente allegato è composto da n. 39 fogli.
L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR 2014 – 2020



INDICE

1.	PREMESSA	3
2.	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3.	PRINCIPALI DEFINIZIONI	9
4.	OBIETTIVI DELLA SOTTOMISURA 9.1 E CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2020	11
5.	LOCALIZZAZIONE	12
6.	RISORSE FINANZIARIE	12
7.	SOGGETTI BENEFICIARI	12
8.	PIANO AZIENDALE	13
9.	DICHIARAZIONI E IMPEGNI	14
10.	TIPOLOGIA ED ENTITA' DEL SOSTEGNO PUBBLICO	15
10.1.	IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA	16
11.	MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DELLA DOCUMENTAZIONE	16
12.	RICEVIBILITÀ, CRITERI DI SELEZIONE, ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE E ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA	20
13.	CONCESSIONE DEGLI AIUTI	24
14.	VARIANTI AL PIANO AZIENDALE	25
15.	TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DDP	26
15.1.	PROROGHE	26
16.	REVOCHE DEGLI AIUTI E PROCEDURE DI RECUPERO	27
17.	RICORSI E RIESAMI	27
18.	RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI	27
19.	CAUSE DI FORZA MAGGIORE	28
20.	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)	28
21.	DISPOSIZIONI GENERALI	29
22.	RELAZIONI CON IL PUBBLICO	31
23.	INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI	31
	Modello 1	32
	Modello 2	33
	Modello 2 A	34
	Modello 3	35
	Modello 4	38





1. PREMESSA


Il presente avviso pubblico attiva la Sottomisura 9.1 “Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia (PSR Puglia 2014-2020).

Eventuali spese sostenute dai soggetti richiedenti gli aiuti successivamente alla presentazione della DdS e prima del decreto di concessione dei benefici potranno essere considerate eleggibili agli aiuti se conformi a quanto stabilito con il presente avviso pubblico e con le Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal MiPAAF - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale - sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016 e solo in caso di ammissione a finanziamento del progetto presentato.


2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa comunitaria

- **Comunicazione della Commissione Europea**, pubblicata su GUCE C 244/2 del 1° ottobre 2004, relativa agli Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- **Regolamento (UE) del Consiglio del 28 giugno 2007, n. 834** relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/1991;
- **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, n. 1151** sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303** recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305** sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306** su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg. (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1307** recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio;




- **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1308** recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regg. (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1310** che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- **Regolamento (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 640** che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- **Regolamento (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 807** che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
- **Regolamento (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 907** che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- **Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808** recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- **Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809** recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- **Regolamento (UE) della Commissione del 22 luglio 2014, n. 834** che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- **Regolamento (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908** recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- **Decisione (CE) di esecuzione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021** che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia;




- **Orientamenti dell'Unione Europea** per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- **Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412** che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
- **Regolamento (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333** che modifica il Reg. di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- **Decisione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017, C(2017), n. 499** che modifica il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24 novembre 2015.

Normativa nazionale

- **Legge nazionale del 07 agosto 1990, n. 241** "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- **Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n. 252** "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
- **Decreto legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387** "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- **Decreto legislativo del 03 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (Testo Unico sull'ambiente o Codice dell'ambiente);
- **Legge nazionale del 27 dicembre 2006, n. 296** disposizioni riguardanti la Regolarità contributiva;
- **Decreto ministeriale del 3 febbraio 2016, n. 387** "Disposizioni nazionali in materia di concessione, controllo, sospensione e revoca del riconoscimento delle Organizzazioni di produttori (O.P.) ai sensi dell'articolo 152 e seguenti del Regolamento (UE) n. 1308/2013";
- **Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81** e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **Legge nazionale del 13 agosto 2010, n. 136** "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- **Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010** "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";




- **Decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 235** “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69”;
- **Legge nazionale del 03 febbraio 2011, n. 4** “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari” - Articolo 2 – “Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata”;
- **Decreto legislativo del 03 marzo 2011, n. 28** “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011** “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”;
- **Decreto legislativo del 06 settembre 2011, n. 159** “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- **Decreto ministeriale FER del 06 luglio 2012** sulle modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella solare fotovoltaica, con potenza non inferiore a 1 kW;
- **Legge nazionale del 6 novembre 2012, n. 190** “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- **Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n. 218** “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014, n. 6513** riportante le disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- **Decreto ministeriale del 28 agosto 2014, n. 9084**, recante “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi”;
- **Decreto ministeriale del 24 novembre 2014, n. 86483**, recante “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni, nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute”;
- **Decreto ministeriale del 10 dicembre 2014, n. 6931**, recante “Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola”;




- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 gennaio 2015, n. 162** riportante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26 febbraio 2015, n. 1420** riportante le disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2015, n. 1922** "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 dicembre 2015, n. 180** riportante le disposizioni attuative della condizionalità, in applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013 e successivi atti regionali di recepimento;
- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell'8 febbraio 2016, n. 3536** "Disciplina del regime di condizionalità e sulle riduzioni ed esclusioni per i beneficiari dei pagamenti PAC";
- **Linee guida sull'ammissibilità delle spese per lo sviluppo rurale 2014-2020**, emanate dal MiPAAF Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016;
- **Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50** "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- **Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016** "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico";
- **Decreto legislativo del 30 giugno 2016, n. 127** "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

Normativa regionale

- **Legge regionale del 26 ottobre 2006, n. 28** e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009, "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare";
- **Deliberazione della Giunta regionale. del 14 maggio 2008, n. 767** che approva il "Regolamento per la realizzazione di impianti energetici da biomassa sul territorio regionale", teso a favorire lo sviluppo di impianti alimentati da biomasse prodotte localmente;
- **Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, n. 20** "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";



- **Legge Regionale del 24 settembre 2012, n. 25** “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- **Deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia del 13 novembre 2012, n. 2275** che approva la “Banca dati regionale del potenziale di biomasse agricole”;
- **Regolamento Regionale del 30 novembre 2012, n. 29** Regolamento attuativo del Decreto del Ministero dello Sviluppo del 10 settembre 2010 Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- **Deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2015, n. 911** “Attuazione del Decreto MiPAAF n. 180 del 23 gennaio 2015. “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783”;
- **Deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2015, n. 1149** “DGR n. 911 del 6 maggio 2015. “Attuazione del Decreto MiPAAF n. 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Revoca DGR 6 agosto 2014, n. 1783, n. 1783”. Rettifica”;
- **Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, n. 2424** pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, n. C(2015) 8412”;
- **Deliberazione della Giunta Regionale del 31 maggio 2016, n. 783** “Attuazione del Decreto MiPAAF 8 febbraio 2016 n. 3536 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Revoca delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 911 06/05/2015 e n. 1149 del 26/05/2015”;
- **Determinazione dell’Autorità di Gestione del 15 giugno 2016, n. 191** approvazione dei criteri di selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia;
- **Determinazione dell’Autorità di Gestione dell’11 gennaio 2017, n. 1** recante la modifica dei criteri di selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia.
- **Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 265 del 28/11/2017** recante la modifica dei Criteri di Selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia.
- **Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 251 del 17/11/2017** di proroga dei termini per l’operatività del portale SIAN e per la presentazione della copia cartacea della domanda di sostegno alla Regione Puglia.



Provvedimenti AGEA


- **Comunicazione AGEA del 26 marzo 2013, Prot. n. DPMU.2013.1021** “Disposizioni in materia di documentazione antimafia”;
- **Circolare AGEA del 21 febbraio 2014, Prot. n. ACIU.2014.91** “Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli”;
- **Circolare AGEA del 31 ottobre 2014, Prot. n. ACIU.2014.702** “Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale”;
- **Circolare AGEA del 20 marzo 2015, Prot. n. ACIU 2015.141** “Piano di Coltivazione”;
- **Istruzioni Operative Agea del 30 aprile 2015, n. 25, Prot. n. UMU/2015/749** “D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA”;
- **Circolare AGEA dell’1 marzo 2016, Prot. n. ACIU.2016.119** “Riforma PAC – Reg. (UE) n. 1307/2013 e DM 18 novembre 2014 - livello minimo di informazioni da indicare nella Domanda Unica a partire dalla campagna 2016”;
- **Circolare AGEA dell’1 marzo 2016, Prot. n. ACIU.2016.120** “Riforma della politica agricola comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici”;
- **Circolare AGEA dell’1 marzo 2016, Prot. n. ACIU.2016.121** “Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 639/2014 – agricoltore in attività – modificazioni ed integrazioni alla circolare Agea prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni”.

3. PRINCIPALI DEFINIZIONI

Attività agricola ai sensi dell’art. 4, lett. c), Reg. (UE) n. 1307/2013, definita come segue:

- la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
- il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione;
- lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Azienda ai sensi dell’art. 4, lett. b), Reg. (UE) n. 1307/2013: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro.



Biomassa: frazione biodegradabile dei prodotti, dei rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanza vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti urbani e industriali.

Codice Unico di Identificazione Aziendale (di seguito **CUAA**): codice fiscale dell'azienda da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

Cogenerazione: generazione simultanea, in un unico processo, di energia termica ed elettrica o di energia termica e meccanica, o di energia termica, elettrica e meccanica.

Consistenza territoriale del Fascicolo: l'insieme delle superfici, degli identificativi catastali e degli annessi titoli di conduzione, nonché degli immobili, ove esistenti, comprensiva dei dati aerofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione (DPR 503/99 art. 3, co 1, lettera f), nonché di altre caratteristiche del territorio quali: fascia altimetrica, avvicendamento, irrigabilità, ecc.

Contesto aziendale: l'insieme delle superfici, degli immobili e degli annessi inclusi nel fascicolo aziendale dell'impresa agricola.


Domanda di Pagamento (di seguito **DdP**): la domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla concessione del sostegno, per l'erogazione dello stesso nelle forme consentite (anticipazione, acconto per stato di avanzamento lavori (SAL) e saldo).

Domanda di Sostegno (di seguito **DdS**): domanda di partecipazione ad un determinato regime di sostegno.

Fascicolo aziendale cartaceo e informatico: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 c. 3). Esso comprende tutta la documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale informatico. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5).

Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.

Impegni, Criteri ed Obblighi (di seguito **ICO**): elementi connessi all'ammissibilità al sostegno delle sottomisure/operazioni, a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall'adesione all'avviso e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del V.C.M. (Valutazione Controllabilità Misure - art. 62 Reg. UE n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati in funzione della tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo).



OCM: Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli di cui al Reg. (UE) 1308/2013.

Organismo Pagatore (di seguito **OP AGEA**): i servizi e gli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1290/2005, ed in tale fattispecie AGEA.

Organizzazione di Produttori (di seguito **OP**): aggregazione di aziende agricole di produzione sotto forma di cooperativa o associazione (di seguito **AOP**), che deve rispettare i requisiti prescritti a norma di legge. La formazione delle OP nel settore ortofrutta è disciplinata, a livello europeo, dal Reg. 7 (OCM ortofrutta), mentre negli altri settori è disciplinata, a livello nazionale, dal Decreto MiPAAF n. 85 del 2007.

Periodo di impegno: periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato nell'ambito della sottomisura.

Piano Aziendale: elaborato tecnico obbligatorio di cui all'articolo 19, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

PMI: Piccole e Medie Imprese ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 per le PMI ovvero Allegato 1 al regolamento comunitario n. 800/2008.


Verificabilità e Controllabilità delle Misure (di seguito **VCM**): sistema informatico reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*.

4. OBIETTIVI DELLA SOTTOMISURA 9.1 E CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2020

La sottomisura intende favorire la costituzione e l'avviamento di Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) ed Organizzazioni di Produttori (OP) nei settori agricolo e forestale, tale da permettere ai loro componenti di affrontare congiuntamente le sfide del mercato, soprattutto nei primi anni di attività caratterizzati da maggiori oneri gestionali.

Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura è inteso a sostenere le finalità previste dall'art. 27 del Reg. (UE) n. 1305/2013:

- adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali associazioni o organizzazioni alle esigenze del mercato;
- commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
- definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti;
- altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.



Nell'ambito della Priorità 3, la sottomisura contribuisce direttamente al soddisfacimento della Focus Area (FA) 3A. Inoltre, soddisfa direttamente il fabbisogno di intervento n° 13 - *Processi di aggregazione delle imprese agricole in strutture dotate di capacità e strumenti gestionali funzionali miglioramento e alla organizzazione produzione e commercializzazione agroalimentare*, ed indirettamente il fabbisogno n° 15 - *Sostenere i processi di miglioramento della qualità e della qualificazione dei prodotti agricoli e alimentari*.

PRIORITÀ	FOCUS AREA	CONTRIBUTO
P3 - Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	3.A - Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali	Diretto

5. LOCALIZZAZIONE

Gli interventi sostenuti dalla Sottomisura 9.1 possono essere realizzati sull'intero territorio regionale.

6. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse attribuite alla Sottomisura 9.1 per l'intero periodo 2014-2020, sono riportate al paragrafo 10.3 del Capitolo 10 - Piano di Finanziamento del PSR Puglia 2014-2020. Ripartizione per misura o per tipo di operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR.


Il quadro della dotazione finanziaria per la Sottomisura 9.1 viene riepilogato nella seguente tabella:

DISPONIBILITÀ TOTALE
5.000.000,00 euro di cui 3.025.000,00 euro quota FEASR

Le risorse finanziarie attribuite al presente avviso sono pari ad **euro 5.000.000,00**, pari alla disponibilità finanziaria attribuita alla sottomisura.

7. SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari dell'avviso sono le OP/AOP che sono PMI (Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 per le PMI ovvero Allegato 1 al Regolamento comunitario n. 800/2008) e ufficialmente riconosciute dalla Regione Puglia ai sensi degli artt.



152 e 156 del Reg. (UE) n. 1308/2013, aventi le finalità previste nell'art. 27 del Reg. (UE) n. 1305/2013 paragrafo 1 e conformi alle normative comunitarie e nazionali vigenti.

Non possono essere beneficiari del presente avviso forme giuridiche nate dalla fusione tra associazioni o organizzazioni di produttori già riconosciute.

I beneficiari del sostegno pubblico devono aver ottenuto il riconoscimento di OP/AOP da parte dell'Amministrazione competente o devono aver presentato domanda di riconoscimento; In quest'ultimo caso il riconoscimento dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile 2018.

Il sostegno non è cumulabile con eventuali aiuti concessi con il Reg. (UE) n. 1308/2013, per la stessa tipologia di spesa.

8. PIANO AZIENDALE

Per beneficiare dell'aiuto, l'OP/AOP deve presentare un Piano Aziendale, disponibile sul PSR psr.regione.puglia.it, sottoscritto dal Legale Rappresentante e dal tecnico incaricato, di durata massimo quinquennale.


La prima annualità del Piano Aziendale corrisponde all'annualità successiva alla presentazione della DdS e decorre dalla data di riconoscimento della OP/AOP.

Per le OP/AOP riconosciute nel 2014 il Piano Aziendale può avere una durata massimo annuale o biennale, in relazione alla data di riconoscimento e alla data di rilascio della DdS nel Portale SIAN : annuale per le OP/AOP riconosciute nel giorno e mese del 2014 precedente allo stesso giorno e mese del 2017 in cui è rilasciata la DdS; biennale per le OP/AOP riconosciute nel giorno e mese del 2014 successivo allo stesso giorno e mese del 2017 in cui è rilasciata la DdS.

Per le OP/AOP riconosciute nel 2015 il Piano Aziendale può avere una durata massimo biennale o triennale, in relazione alla data di riconoscimento e alla data di rilascio della DdS nel Portale SIAN: biennale per le OP/AOP riconosciute nel giorno e mese del 2015 precedente allo stesso giorno e mese del 2017 in cui è rilasciata la DdS; triennale per le OP/AOP riconosciute nel giorno e mese del 2015 successivo allo stesso giorno e mese del 2017 in cui è rilasciata la DdS.

Per le OP/AOP riconosciute nel 2016 il Piano Aziendale può avere una durata massimo triennale o quadriennale, in relazione alla data di riconoscimento e alla data di rilascio della DdS nel Portale SIAN: triennale per le OP/AOP riconosciute nel giorno e mese del 2016 precedente allo stesso giorno e mese del 2017 in cui è rilasciata la DdS; quadriennale per le OP/AOP riconosciute nel giorno e mese del 2016 successivo allo stesso giorno e mese del 2017 in cui è rilasciata la DdS.

Per le OP/AOP riconosciute nel 2017 il Piano Aziendale può avere una durata massimo quadriennale o quinquennale, in relazione alla data di riconoscimento e alla data di rilascio della DdS nel Portale SIAN: quadriennale per le OP/AOP riconosciute in data antecedente alla DdS, quinquennale per le OP/AOP riconosciute in data successiva alla DdS.



Per le OP/AOP non ancora riconosciute al momento della pubblicazione del presente avviso il Piano Aziendale può avere durata massimo quinquennale.

Nella redazione del Piano Aziendale il beneficiario si impegna a realizzare almeno una delle seguenti attività:

- l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali organizzazioni alle esigenze del mercato;
- la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
- la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti;
- altre attività, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.

Il Piano Aziendale deve essere redatto secondo il format disponibile sul sito del PSR psr.pregione.puglia.it, i cui obiettivi devono essere coerenti con quelli della Misura e gli interventi proposti devono essere in linea con le attività ammissibili, riportate in precedenza.

Nel caso siano previste attività miranti all'uso efficiente e razionale di rifiuti e residui agricoli per la produzione di energia rinnovabile o per i prodotti da agricoltura biologica e/o alla creazione di adeguate strutture organizzative per la consegna della biomassa, il Piano Aziendale va anche completato nel foglio relativo al "Piano Gestione Rifiuti e Residui Agricoli".


9. DICHIARAZIONI E IMPEGNI

I soggetti richiedenti l'aiuto, al momento della sottoscrizione della DdS, devono produrre apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, come da Modello 3 allegato al presente avviso pubblico.

Il tecnico incaricato dovrà produrre apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, come da Modello 4 allegato al presente avviso pubblico.

Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno essere individuati ulteriori impegni a carico dei beneficiari.

A seguito della concessione degli aiuti si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei controlli amministrativi e in loco delle DdP, come previsto dal Reg. (UE) n. 809/2014. In caso di inadempienza, saranno applicate specifiche sanzioni che possono comportare riduzione graduale/esclusione/decadenza del sostegno. Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito provvedimento amministrativo.




10. TIPOLOGIA ED ENTITA' DEL SOSTEGNO PUBBLICO

Le tipologie di intervento e i costi ammissibili sono stabiliti dal paragrafo 8.2.9.3.1.5 della Scheda di Sottomisura 9.1 del PSR Puglia 2014-2020, in conformità alle norme stabilite dagli artt. 65 e 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dagli artt. 45 e 24 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

In ottemperanza all'art. 27 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il contributo è erogato in rate annuali sotto forma di aiuto forfettario annuale decrescente, per un periodo che non supera i cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'organizzazione di produttori, secondo le indicazioni riportate e lo schema esemplificativo che segue:

- 1°anno: 10% del valore medio annuo della produzione commercializzata nel triennio precedente la DdS o, in caso di indisponibilità di tale dato, del valore medio annuo della produzione commercializzata dai soci dell'OP/AOP durante i tre anni precedenti la DdS;
- 2°anno: 8% del valore della produzione commercializzata dalla OP/AOP nell'anno precedente all'annualità considerata;
- 3°anno: 6% del valore della produzione commercializzata dalla OP/AOP nell'anno precedente all'annualità considerata;
- 4°anno: 4% del valore della produzione commercializzata dalla OP/AOP nell'anno precedente all'annualità considerata;
- 5°anno: 2% del valore della produzione commercializzata dalla OP/AOP nell'anno precedente all'annualità considerata.

Piano Aziendale: numero annualità ammesse	% sostegno I anno	% sostegno II anno	% sostegno III anno	% sostegno IV anno	% sostegno V anno
1					2% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2017
2				4% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2017	2% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2018
3			6% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2017	4% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2018	2% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2019
4		8% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2017	6% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2018	4% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2019	2% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2020
5	10% del valore medio annuo della produzione commercializzata nel triennio precedente o dai soci della OP/AOP nei tre anni precedenti, o cinque	8% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2018	6% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2019	4% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2020	2% del valore della produzione commercializzata nell'anno 2021



	anni se trattasi di settore forestale, la DdS				
--	-----------------------------------------------	--	--	--	--

Il sostegno è subordinato alla corretta attuazione del Piano Aziendale e le rate sono erogate solo previa verifica della effettiva realizzazione dello stesso attraverso il raggiungimento degli obiettivi indicati.

Si precisa che, in caso di piano quinquennale, nel primo anno, qualora il valore della produzione commercializzata risulti dai bilanci d'esercizio, il tasso forfettario si applica al valore della produzione commercializzata nel triennio precedente la DdS. Nel caso in cui tale dato non sia disponibile, il sostegno è calcolato sul valore medio annuo della produzione commercializzata dai soci durante i tre anni precedenti la loro adesione all'organizzazione.

Per le annualità successive alla prima, ai fini del calcolo del sostegno totale quinquennale in fase di approvazione del programma pluriennale, sarà considerato quanto richiesto nei limiti del massimale previsto di 100.000,00 euro per ciascun anno.

Per produzione commercializzata si intende "il valore del prodotto commercializzato al netto dell'IVA e al netto degli acquisti da terzi effettuati dalla OP/AOP e dai soci conferenti, ricavato dal bilancio e/o dagli altri documenti contabili limitatamente al prodotto o ai prodotti del settore oggetto di riconoscimento" (D.M. n. 387 del 3.2.2016 e successive Linee Guida ministeriali). Nel caso di organizzazioni di produttori dei settori ortofrutticolo e olivicolo si applica la relativa normativa specifica (D.M. n. 9084/2014 e D.M. n. 86483/2014).

10.1. IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA

Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario, parametrato al valore medio della produzione commercializzata dalla OP/AOP, e il pagamento non avviene su presentazione di documenti contabili (artt. 27 e 60 del Reg. (UE) n. 1305/2013).


Ne consegue che non è prevista la rendicontazione dell'aiuto, ma la verifica che l'OP/AOP abbia raggiunto gli obiettivi previsti dal Piano Aziendale tramite la realizzazione delle attività in esso indicate.

Il sostegno può essere concesso in tutti i settori agricoli e forestali.

Il sostegno non è cumulabile con finanziamenti analoghi a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari.

11. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DELLA DOCUMENTAZIONE

I soggetti che intendono partecipare al presente avviso, preliminarmente alla compilazione della DdS, hanno l'obbligo di:



- a) costituire/aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi dell'art. 4 del DM 12 gennaio 2015 n. 162.

I documenti, le informazioni e i dati contenuti nel fascicolo aziendale costituiscono la base per le verifiche effettuate dagli uffici istruttori al fine di riscontrare la situazione reale richiesta nella domanda. Pertanto, il richiedente deve assicurare la corrispondenza del fascicolo aziendale (anche di sola anagrafica) alla domanda.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatta presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato dall'Organismo pagatore AGEA previo conferimento di mandato scritto unico ed esclusivo in favore di tali soggetti.

Con il mandato i soggetti autorizzati assumono nei confronti dell'Organismo pagatore la responsabilità dell'identificazione del Legale Rappresentante, titolare del fascicolo, nonché della completezza, coerenza formale e aggiornamento delle informazioni e dei documenti in esso indicati.

Tutte le comunicazioni afferenti al presente avviso avverranno esclusivamente tramite PEC del richiedente/beneficiario come riportata nel fascicolo aziendale. Analogamente i richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni all'indirizzo PEC del Responsabile dell'attuazione della Sottomisura 9.1: qualita.psr@pec.rupar.puglia.it.

- b) delegare il tecnico/CAA incaricato all'accesso al proprio fascicolo aziendale e alla compilazione della DdS, mediante la compilazione del modello di delega – Modello 1.

L'accesso al portale SIAN e l'abilitazione ad operare nel presente avviso, sono subordinate alla presentazione di specifica richiesta dei tecnici incaricati dai richiedenti il sostegno secondo il Modello 2 e Modello 2A da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica come specificato negli stessi, entro e non oltre il 27/10/2017. A tale fine farà fede la data di invio della PEC.


Successivamente all'esecuzione delle operazioni di cui sopra si procede secondo le seguenti fasi:

Fase 1. Compilazione del Piano Aziendale come da format allegato al presente avviso in cui indicare l'aiuto forfettario per ogni anno di attività, fino al massimale di € 100.000,00/anno (come indicato al precedente paragrafo 10) e che deve essere fedelmente riportato nella DdS.

Fase 2. Compilazione, stampa e rilascio della DdS. La DdS sarà unica per tutte le annualità previste nel Piano Aziendale, queste ultime dettagliate in pari numero di sottointerventi e relativo aiuto forfettario richiesto.

La DdS deve essere compilata, stampata e rilasciata utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN e caratterizzate dal profilo Ente: Reg. PUGLIA DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE.

La DdS rilasciata nel portale SIAN deve essere firmata dal richiedente digitalmente oppure ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000.



Il portale SIAN per la compilazione, stampa e rilascio della DdS sarà operativo a partire dal giorno 20/10/2017.

Il termine finale di operatività del portale SIAN è fissato alle ore 24:00 del 30/12/2017.

Entro il termine di operatività del portale SIAN, deve essere effettuato il rilascio della DdS.

In considerazione della specifica procedura di acquisizione della DdS, si precisa che il termine stabilito per l'operatività del portale non potrà essere oggetto di proroga, fatto salvo il caso di malfunzionamento o interruzione del portale SIAN nelle 72 (settantadue) ore precedenti il termine stabilito per la scadenza.

Fase 3. Invio della DdS e della documentazione a corredo. La copia cartacea della DdS rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000 con tutta la documentazione successivamente indicata, deve essere inserita in plico chiuso che deve pervenire, solo ed esclusivamente all'Ufficio Protocollo del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia – Lungomare N. Sauro, n. 45/47 - 70121 BARI – Responsabile della Sottomisura 9.1, entro e non oltre le ore 12:00 del 15/01/2018.

Circa le modalità da seguire per la presentazione delle domande, può farsi riferimento a quelle ordinariamente utilizzabili: servizio postale nazionale, corriere espresso, consegna a mano, fermo restando che qualunque sia la modalità utilizzata, le domande devono tassativamente pervenire all'Ufficio Protocollo sopra indicato entro il termine di scadenza innanzi stabilito. In ogni caso, ai fini della ricevibilità delle domande viene ritenuta valida unicamente la data di arrivo risultante dal protocollo del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia.

Nessuna responsabilità è addebitabile alla Regione Puglia per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disservizi postali o comunque dovuti a terzi, a casi fortuiti o di forza maggiore.


Si precisa inoltre che in merito al termine di presentazione della copia cartacea della domanda e di tutta la documentazione a corredo, non potrà essere considerata valida la data dell'ufficio postale o corriere autorizzato accettante.

Il plico chiuso deve riportare la seguente dicitura:

PSR PUGLIA 2014-2020 – SOTTOMISURA 9.1
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI
NEI SETTORI AGRICOLO E FORESTALE
RICHIEDENTE: _____
NON APRIRE

Sulla busta chiusa è necessario riportare ragione sociale/denominazione del richiedente, indirizzo completo, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica certificata.

Eventuali DdS rilasciate nel portale SIAN o pervenute in forma cartacea alla Regione, al di fuori dei termini specificatamente fissati, saranno ritenute irricevibili.



Alla copia cartacea della DdS, debitamente firmata in ogni sua parte dal Legale Rappresentante della OP/AOP e rilasciata nel portale SIAN, deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal richiedente (Modello 3);
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal tecnico incaricato (Modello 4);
- c) documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante;
- d) Piano Aziendale, disponibile sul sito del PSR psr.regione.puglia.it, debitamente sottoscritto in ogni sua sezione dal Legale Rappresentante e dal tecnico incaricato;
- e) atto costitutivo e statuto sociale;
- f) deliberazione dell'organo competente con cui si approva il Piano Aziendale e si incarica il Legale Rappresentante a presentare la DdS nonché adempiere a tutti gli atti ad essa collegati;
- g) per le OP/AOP già riconosciute: copia del bilancio da cui desumere il valore della produzione commercializzata nell'anno precedente la presentazione della DdS;
- h) per le OP/AOP non ancora riconosciute al momento della pubblicazione del presente avviso: documento probante la presentazione della Domanda di Riconoscimento presso gli Enti competenti e documenti probanti il valore medio annuo della produzione commercializzata dai soci durante i tre anni, o cinque anni se trattasi di settore forestale precedenti la presentazione della DdS (ad esempio: bilanci, copie di fatture di vendita, ecc.).


In ogni caso si ritiene necessario precisare che tutti i dati riportati nella DdS dovranno essere confermati nelle specifiche sezioni del Piano Aziendale.

Il Piano Aziendale allegato alla DdS dovrà poi essere inviato anche in formato elettronico (formato Excel) al seguente indirizzo di PEC: qualita.psr@pec.rupar.puglia.it al Responsabile di Sottomisura 9.1 - Domenico Laera.

Nei limiti dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014 e dell'art. 59, punto 6, del Reg. (UE) n. 1306/2013, le DdS e le DdP possono essere corrette o adattate, su richiesta dell'interessato ovvero su segnalazione allo stesso da parte del funzionario istruttore, in qualsiasi momento dopo la presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti dal Responsabile della Sottomisura 9.1 sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

La richiesta di rettifica deve essere presentata tramite PEC al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Attuazione dei programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca – Responsabile della Sottomisura 9.1 - PEC: qualita.psr@pec.rupar.puglia.it.

Il richiedente può presentare solo una domanda di rettifica per ciascuna DdS o DdP.



12. RICEVIBILITA', CRITERI DI SELEZIONE, ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE E ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

Costituisce, motivo di irricevibilità della DdS il verificarsi anche di una delle seguenti condizioni:

1. presentazione oltre i termini previsti della DdS e della documentazione prevista;
2. documento di riconoscimento non valido;
3. mancanza della DdS cartacea o mancato rilascio nel portale SIAN della stessa entro i termini previsti;
4. mancata compilazione, anche in parte, della DdS cartacea;
5. mancata sottoscrizione della DdS cartacea da parte del richiedente i benefici;
6. mancanza anche di uno solo dei documenti elencati al precedente paragrafo, ove pertinenti;
7. mancata sottoscrizione delle dichiarazioni di cui ai Modelli 3 e 4, e/o del Piano Aziendale di cui al precedente paragrafo 10.

La irricevibilità della DdS sarà comunicata al richiedente e determinerà l'archiviazione della stessa senza ulteriore comunicazione.

Le domande ricevibili saranno collocate nella graduatoria nel rispetto dei criteri di selezione come di seguito indicati.

Per favorire l'organizzazione e la concentrazione dell'offerta nei comparti meno aggregati, i criteri di selezione hanno tenuto conto di determinati elementi di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma e declinati nei seguenti macrocriteri:

- Ambiti territoriali
- Tipologia delle operazioni attivate
- Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI


<i>Non Rilevante</i>	
----------------------	--

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE

<i>Non Rilevante</i>	
----------------------	--

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI

Principio 1 - <i>Maggior dimensione dell'aggregazione del richiedente (numero di soci e valore della produzione commercializzata)</i>	Punti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------




<i>Numero di soci produttori che compongono l'associazione o organizzazione</i>		
Numero soci produttori dell'OP > del 45% rispetto al minimo ¹ previsto dalla normativa di riferimento relativamente al comparto della OP interessata		25
Numero soci produttori dell'OP > del 25%, e fino al 45%, rispetto al minimo ¹ previsto dalla normativa di riferimento relativamente al comparto della OP interessata		20
Numero soci produttori dell'OP > del 10%, e fino al 25 %, rispetto al minimo ¹ previsto dalla normativa di riferimento relativamente al comparto della OP interessata		15
Numero soci produttori dell'OP ≥ del 5%, e fino al 10%, rispetto al minimo ¹ previsto dalla normativa di riferimento relativamente al comparto della OP interessata.		10
<i>Indice del Valore della Produzione Commercializzata (IVPC)</i>		
L'indice del valore della produzione commercializzata per ciascuna OP è dato dal rapporto tra differenza di VPC della OP e VPC media del comparto derivata dai progetti presentati nell'ambito del bando rispetto alla stessa VPC media del comparto		
$IVPC = \frac{VPC\ OP - VPC\ media\ comparto}{VPC\ media\ comparto}$	IVPC ≥ 45%	25
	45% > IVPC ≥ 25%	20
	25% > IVPC ≥ 10%	15
	10 > IVPC ≥ 0%	10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		50

¹Ai sensi del DM MiPAAF 387 del 3 febbraio 2016, art. 3, comma 2, lettera d), punto 1), per le OP che negoziano esclusivamente latte crudo dei propri aderenti, il criterio si riferisce non al numero dei soci ma alla quantità di produzione. Il valore minimo di questa è pari a 4.500 tonnellate per il latte di vacca, 1.500 tonnellate per il latte di bufala, 900 tonnellate per il latte ovicaprino.

Olio di oliva: 1000 soci o 5% dei produttori regionali, oppure almeno 100 soci che rappresentano 2.500 ettari; olive da mensa: 30 soci con almeno 50 ettari; ortofrutta: 10 soci; vitivinicolo: 20 soci; tabacco: 30 soci; bovini da latte: 10 soci; pataticolo: 25 soci; tutti gli altri comparti: 5 soci.

Principio 2 - Maggior numero dei soci dell'associazione e organizzazione dei produttori che aderiscono a regimi di qualità di cui l'art. 16 del reg. (UE) 1305/2013	Punti
<i>Soci che aderiscono a sistemi di qualità' (art 16 reg. UE 1305/2013)</i>	
Numero di soci che aderiscono ai sistemi di qualità (DOP IGP e BIOLOGICO) ≥ 75% del numero totale di soci	15
Numero di soci che aderiscono ai sistemi di qualità (ALTRI REGIMI) ≥ 75% del	14




numero totale di soci	
Numero di soci che aderiscono ai sistemi di qualità (DOP IGP e BIOLOGICO) \geq 50% e $<$ 75% del numero totale di soci	13
Numero di soci che aderiscono ai sistemi di qualità (ALTRI REGIMI) \geq 50% e $<$ 75% del numero totale di soci	12
Numero di soci che aderiscono ai sistemi di qualità (DOP IGP e BIOLOGICO) \geq 30% e $<$ 50% del numero totale di soci	11
Numero di soci che aderiscono ai sistemi di qualità (ALTRI REGIMI) \geq 30% e $<$ 50% del numero totale di soci	10
Numero di soci che aderiscono ai sistemi di qualità (DOP IGP e BIOLOGICO) $<$ 30% del numero totale di soci	9
Numero di soci che aderiscono ai sistemi di qualità (ALTRI REGIMI) $<$ 30% del numero totale di soci	8
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	15

Principio 3 - Comparto produttivo interessato dagli interventi che non sono sostenuti dall'OCM unica reg. (UE) n. 1308/2013	Punti
<i>Comparto produttivo</i>	
Costituzione di OP in comparti produttivi per i quali l'OCM unica non prevede un sostegno specificatamente destinato alle OP (riconosciute)	25
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	25

Principio 4 - Maggior contributo all'uso efficiente e razionale di rifiuti e residui agricoli per la produzione di energia rinnovabile o per i prodotti da agricoltura biologica e/o alla creazione di adeguate strutture organizzative per la consegna della biomassa.	Punti
<i>Piano di gestione dei rifiuti e residui agricoli</i>	
Valutazione del piano di gestione	10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	10

i. Tabella sinottica dei criteri di valutazione

MACROCRITERIO/PRINCIPIO	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO SOGLIA
A) Ambiti territoriali	Non Rilevante	
B) Tipologia delle operazioni attivate	Non Rilevante	
C) Beneficiari	100	0
1. <i>Maggior dimensione dell'aggregazione del richiedente</i>	50	0



<i>(numero di soci e valore della produzione commercializzata)</i>		
2. <i>Maggior numero dei soci dell'associazione e organizzazione dei produttori che aderiscono a regimi di qualità di cui l'art. 16 del reg. (UE) 1305/2013</i>	15	0
3. <i>Comparto produttivo interessato dagli interventi che non sono sostenuti dall'OCM unica reg. (UE) n. 1308/2013)</i>	25	0
4. <i>Maggior contributo all'uso efficiente e razionale di rifiuti e residui agricoli per la produzione di energia rinnovabile o per i prodotti da agricoltura biologica e/o alla creazione di adeguate strutture organizzative per la consegna della biomassa</i>	10	0
TOTALE	100	

Per quanto attiene al **“Principio 3 - Comparto produttivo interessato dagli interventi che non sono sostenuti dall'OCM unica reg. (UE) n. 1308/2013)** - Numero di soci produttori che compongono l'associazione o organizzazione - Numero soci produttori dell'OP > del 45% rispetto al minimo previsto dalla normativa di riferimento relativamente al comparto della OP interessata”, si precisa quanto segue:

I comparti, ovvero settori, sono quelli individuabili ai seguenti decreti ministeriali:


- n. 86486 del 24 novembre 2014 per il settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola;
- n. 9084 del 28 agosto 2014 per settore ortofrutticolo;
- n. 387 del 3 febbraio 2016 per i settori elencati all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ad esclusione dei prodotti del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola e dei prodotti ortofrutticoli.

Non saranno ammesse in graduatoria le DdS che avranno conseguito un punteggio inferiore a 12 punti e, pertanto, le stesse saranno archiviate senza ulteriore comunicazione.

Per le domande ricevibili, al fine dell'attribuzione del punteggio in base ai criteri di selezione, sarà nominata apposita Commissione da parte dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020. Al termine dei lavori della Commissione sarà formulata la graduatoria.

La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento dell'Autorità di Gestione e sarà pubblicata nel BURP e sul sito del PSR (psr.regione.puglia.it); la pubblicazione nel BURP assume valore di comunicazione ai titolari delle DdS dell'esito favorevole della ricevibilità, della posizione conseguita in graduatoria e del relativo punteggio, nonché di ulteriori adempimenti da parte dei richiedenti gli aiuti.

Con il medesimo provvedimento, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, saranno individuate le DdS collocate nella graduatoria ed ammissibili alla successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa.



L'istruttoria tecnico-amministrativa riguarderà la valutazione di merito della documentazione di cui al paragrafo 11 e sarà espletata sulle domande ricevibili, collocate nella graduatoria in posizione utile ed ammesse all'istruttoria.

Durante la fase istruttoria, i controlli amministrativi sulle DdS garantiscono la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale.

I controlli amministrativi sulle DdS comprendono la verifica dei seguenti elementi:

- a) l'ammissibilità del beneficiario;
- b) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
- c) coerenza degli obiettivi previsti nel Piano Aziendale con gli obiettivi della misura e coerenza degli interventi proposti con le attività ammissibili;
- d) verifica che l'importo richiesto rispetti l'importo annuo massimo di 100.000,00 euro;
- e) il rispetto dei criteri di selezione.

I requisiti per l'accesso ai benefici e per l'attribuzione delle priorità devono essere posseduti dal richiedente alla data di rilascio della DdS eccetto per il riconoscimento della qualifica di OP/AOP nei casi in cui lo stesso è in corso al momento della data di rilascio della DdS.

Con riferimento alle risorse finanziarie disponibili si procederà ad ammettere agli aiuti le domande per le quali l'istruttoria tecnico amministrativa avrà avuto esito favorevole fino ad esaurimento delle risorse pubbliche disponibili per il presente avviso.


In caso di istruttoria con esito negativo, la non ammissibilità a finanziamento e le relative motivazioni saranno comunicate al richiedente a mezzo PEC.

Il richiedente è comunque tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione prodotta, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. In tutte le fasi del procedimento il richiedente ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte ed ulteriori documenti.

Qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000, l'Ufficio procederà all'archiviazione della istanza e il richiedente decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento di concessione del sostegno, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

13. CONCESSIONE DEGLI AIUTI

La concessione degli aiuti sarà effettuata con appositi provvedimenti dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 che saranno pubblicati sul sito regionale del PSR (www.psr.regione.puglia.it). Tale pubblicazione assume valore di comunicazione e notifica ai beneficiari della concessione degli aiuti, del termine e delle modalità per la presentazione delle DdP annuali nonché di eventuali ulteriori adempimenti a loro carico.

**Annualità successive:**

entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, l'OP/AOP deve comunicare tramite PEC: qualita.psr@pec.rupar.puglia.it al Responsabile di Sottomisura, Domenico Laera, il valore della produzione commercializzata nell'anno precedente, allegando l'ultimo bilancio approvato, al fine dell'applicazione dell'aliquota di sostegno per l'annualità di riferimento e la conseguente rimodulazione del sostegno per l'anno successivo. Per non superare il budget finanziario impegnato, l'importo rimodulato non potrà essere superiore a quanto richiesto nella rispettiva DdS.

14. VARIANTI AL PIANO AZIENDALE

Trattandosi di Piano Aziendale pluriennale sono ammissibili varianti per gli anni successivi, purché preventivamente richieste e autorizzate e coerenti con gli obiettivi della sottomisura e dell'OP/AOP.

Nel caso di varianti, il tecnico incaricato deve procedere alla compilazione della sola sezione **Piano Varianti** presente nel Piano Aziendale, lasciando invariate le sezioni precedenti. Il Piano Aziendale variato, firmato dal tecnico e dal Legale Rappresentante, dovrà essere inviato, in formato elettronico (formato pdf ed Excel) al Responsabile di Sottomisura all'indirizzo PEC: qualita.psr@pec.rupar.puglia.it, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno precedente a quello oggetto di variazione.

Sono ammissibili modifiche delle linee di attività se compatibili con gli obiettivi enunciati nel Piano Aziendale. Si può modificare, quindi, la tipologia di attività da realizzare, fermo restando il numero delle attività approvato in sede di concessione del sostegno considerato necessario per il raggiungimento degli obiettivi.


Non sono invece ammissibili varianti che comportano modifiche ai parametri che hanno reso il Piano Aziendale finanziabile, tali da inficiare la finanziabilità stessa.

In ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione che hanno determinato l'approvazione del piano.

La richiesta di varianti deve essere corredata da una relazione esplicativa, a firma del Legale Rappresentante, dalla quale risultino le motivazioni che giustificano la richiesta di modifica.

L'ufficio competente, previo accertamento delle condizioni sopra specificate, provvederà a comunicare tramite PEC, l'accoglimento o il diniego di tale richiesta.

Di norma non sono considerate varianti al Piano Aziendale approvato originario le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, non sostanziali; le modifiche non sostanziali per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia delle attività approvate. La modifica non sostanziale va comunque comunicata, tramite invio per PEC: qualita.psr@pec.rupar.puglia.it del Piano Aziendale Variante, al Responsabile di Sottomisura.



15. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DDP

Presentazione e istruttoria delle DdP annuali.

Premesso che, a fronte di un'unica DdS, dovranno essere presentate tante Domande di Pagamento per quante sono le annualità indicate nel Piano Aziendale e ammesse ai benefici, tali Domande di Pagamento dovranno essere effettuate, mediante la procedura on-line, utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it, entro 90 giorni dall'ultimazione dei piani aziendali annuali, le cui spese decorrono dalla data di riconoscimento delle OP/AOP e dalla data di rilascio della DdS nel portale SIAN qualora successiva al riconoscimento, così come sarà meglio specificato nell'apposito provvedimento, di concessione dell'aiuto, del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca.

La mancata presentazione della prima DdP, per qualsiasi ragione, entro i termini previsti, determina la revoca del provvedimento di concessione del finanziamento. Tale revoca sarà comunicata via PEC.

La mancata presentazione delle Domande di Pagamento successive alla prima, per qualsiasi ragione, entro i termini previsti, determina la revoca del provvedimento di concessione del finanziamento e la restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali, così come previsto dal Manuale delle Procedure e controlli AGEA. Tale revoca, accompagnata dal provvedimento di richiesta di restituzione delle somme già erogate, sarà comunicata via PEC.


Alle Domande di Pagamento, deve essere obbligatoriamente allegata una relazione sullo stato di avanzamento del Piano Aziendale relativamente all'annualità di riferimento dello stesso, con allegato uno schema comparato delle attività previste e di quelle effettivamente realizzate".

15.1. PROROGHE

Non sono ammesse proroghe ai termini di conclusione dell'operazione riportati nel provvedimento di concessione del finanziamento, superiori a due mesi oltre la scadenza prefissata, se non debitamente motivate per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate all'ufficio competente, che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per l'ultimazione del Piano Aziendale.

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica, tramite PEC, la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento delle attività, mentre, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.



16. REVOCHE DEGLI AIUTI E PROCEDURE DI RECUPERO

Nei casi di revoca e di eventuale recupero delle somme già erogate, la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, procede ad adottare, nei confronti del beneficiario, quanto previsto dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 809/2014.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 9 del D.M. n. 3536/2016 e ss.mm.ii, ai sensi dell'art. 97, par. 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013, le riduzioni ed esclusioni non si applicano quando l'importo complessivo delle stesse è pari o inferiore a 100 euro per beneficiario e per anno civile.

L'OP AGEA e la Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, ciascuno per le proprie competenze, ai sensi dell'art. 54 del Reg. (UE) n. 1306/2013, hanno l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari, secondo quanto precedentemente precisato.

17. RICORSI E RIESAMI

In merito alle procedure specifiche per la gestione dei reclami si richiama il paragrafo 15.1.2.2 del PSR Puglia 2014-2020.

Avverso ogni decisione di esclusione dagli aiuti, sarà possibile presentare, nei termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.

Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato all'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47 – 70121 Bari - PEC: autoritadigestionepr@pec.rupar.puglia.it.


Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all'Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti nell'ordinamento giuridico. La scelta dell'Autorità Giudiziaria competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all'oggetto del contendere.

Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente all'ufficio che ha curato l'istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione, ove pertinente.

18. RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, in qualsiasi momento, il beneficiario può rendersi conto che non è più in grado di portare avanti gli impegni per i quali è stato concesso il sostegno. In tal caso potrà procedere a presentare richiesta scritta di rinuncia della DdS al Responsabile della Sottomisura 9.1, il quale non procederà a dare comunicazione di avvio del procedimento di decadenza.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti ed il recupero



delle somme già percepite a valere sulla Sottomisura 9.1, con la maggiorazione prevista dalla normativa vigente e nel rispetto delle procedure stabilite dall'OP AGEA.

19. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali possono essere riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale. Nel caso di impegni o pagamenti pluriennali, come la presente Sottomisura 9.1, non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l'impegno o il pagamento prosegue negli anni successivi, in conformità con la sua durata iniziale.

Il beneficiario o, se del caso, un suo rappresentante deve notificare per iscritto, al responsabile del procedimento, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui sia in condizione di farlo, la documentazione di valore probante relativa alle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali che lo hanno colpito.

Il beneficiario che non completa l'intervento non è tenuto alla restituzione degli importi percepiti per quella parte che è stata realizzata e non vi è applicazione di alcuna riduzione o sanzione.


20. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)

L'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.

Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre, il controllo del rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo erogato.

I rischi rilevabili nell'implementazione della Misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR



Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti *Audit* comunitari.

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura presenta elementi di particolare complessità. Pertanto, dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.

Ai fini degli adempimenti regolamentari, l'AdG e l'OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale allo scopo, da una parte, di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e, dall'altra, di valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check-list* predisposte all'interno del Sistema stesso. Tali schede verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dalla Sottomisura 9.1 viene effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (SI) dell'OP AGEA.

In aggiunta, sono previsti Controlli *In loco* che verranno eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013 e del Consiglio, nonché del Reg. (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013.


Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all'attivazione dell'avviso, sono state espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste dall'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 con il suddetto SI.

21. DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nel presente avviso, si rimanda a quanto previsto dalla Scheda della Sottomisura 9.1 del PSR Puglia 2014-2020 e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, nonché nelle Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.

In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti, i soggetti beneficiari destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono, inoltre, tenuti a:

- collaborare con le competenti autorità per l'espletamento delle attività di istruttoria, controllo e monitoraggio delle DdS e DdP;
- non produrre false dichiarazioni;
- dare comunicazione per iscritto, al massimo entro trenta giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal presente avviso e dai successivi atti amministrativi correlati;
- garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Inoltre, devono rispettare quanto stabilito dalla L.R. n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento Regionale attuativo n. 31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2



dell'art.2).

In particolare, con riferimento al Regolamento della Regione Puglia n. 31 del 27 novembre 2009, si specifica che:

Articolo 2, comma 1:

“ È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- *dal soggetto concedente;*
- *dagli uffici regionali;*
- *dal giudice con sentenza;*
- *a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;*
- *dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.*


Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in



corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare.

Qualora, invece, le erogazioni ancora da effettuare risultino complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione del saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente, si procederà nei casi di revoca totale qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati."

Articolo 2, comma 2:

"Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28".


22. RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Le informazioni e la documentazione relativa al presente avviso potranno essere acquisite collegandosi sul sito web www.psr.regione.puglia.it. Per informazioni è possibile contattare:

Referente		e-mail	Telefono
Responsabile di Raccordo della Misura 9	Vito Ripa	v.ripa@regione.puglia.it	080 540 5397
Responsabile della Sottomisura 9.1	Domenico Laera	d.laera@regione.puglia.it	080 540 5225
Responsabile delle Utenze regionali per la fruizione dei servizi sul portale SIAN	Nicola Cava	n.cava@regione.puglia.it	080 540 5148

23. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

**Modello 1****Avviso pubblico Sottomisura 9.1**

Al Sig. (Tecnico incaricato) _____

(indirizzo)

Oggetto: PSR 2014-2020 –SOTTOMISURA 9.1 “Costituzione di Associazioni e Organizzazioni di Produttori nei settori agricolo e forestale” Delega alla compilazione – stampa - rilascio della DdS sul portale SIAN. Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale.

Il sottoscritto _____

nato a _____ il __/__/____, residente in _____

Via _____ n° _____

CAP _____ CF: _____, P.IVA : _____

CUAA: _____

Legale Rappresentante della _____

DELEGA

Il Sig. _____ nato a _____

il __/__/____, residente in _____ Via _____

n° _____ CAP _____ CF: _____ iscritto al n° _____

dell’Albo/collegio _____,

alla Compilazione – Stampa - Rilascio - sul portale SIAN – della DdS, autorizzando l’accesso al proprio fascicolo aziendale ed ai propri dati esclusivamente per gli usi consentiti e finalizzati alla presentazione della domanda di sostegno.

Consenso al trattamento dei dati personali


Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03.

_____ li _____

In fede

Allegato:

1. Documento di riconoscimento valido e codice fiscale del richiedente leggibili.

**Modello 2****Avviso pubblico Sottomisura 9.1**

**Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
e Ambientale
Responsabile utenze SIAN
Lungomare Nazario Sauro, 45/47
70121 Bari**

Oggetto: PSR 2014-2020 – SOTTOMISURA 9.1 “Costituzione di Associazioni e Organizzazioni di Produttori nei settori agricolo e forestale” - **Richiesta Autorizzazione accesso al Portale SIAN e/o Abilitazione alla presentazione delle DdS.**

Il sottoscritto _____ nato a _____
il __/__/_____, residente in _____ via _____
CAP _____ CF: _____ TEL. _____
FAX _____ email: _____ PEC: _____

CHIEDE

al Responsabile delle utenze SIAN della Regione Puglia,

- L'AUTORIZZAZIONE⁽²⁾** all'accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio delle domande.
- L'ABILITAZIONE⁽³⁾** alla compilazione della domanda di sostegno relativa alla SOTTOMISURA 9.1 “COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI NEI SETTORI AGRICOLO E FORESTALE”

All'uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte nella compilazione della DdS sul portale sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

_____, li _____


Timbro e Firma

Allega alla presente:

1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del richiedente l'aiuto.

² La richiesta di autorizzazione deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all'accesso al portale SIAN. La stessa deve essere inviata al Dott. Nicola CAVA a mezzo mail a: n.cava@regione.puglia.it.

³ I soggetti già autorizzati all'accesso al portale SIAN devono richiedere solo l'abilitazione alla compilazione della domanda di aiuto per la Sottomisura 9.1. La stessa deve essere inviata a mezzo mail a: qualita.psr@pec.rupar.puglia.it

**Modello 3****Avviso pubblico Sottomisura 9.1**

**Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45
70121 B A R I**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)**

Con riferimento all'avviso pubblico relativo al PSR Puglia 2014-2020, Sottomisura 9.1 – "Costituzione di Associazioni e Organizzazioni di Produttori nei settori agricolo e forestale", il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il ___/___/___ residente nel Comune di _____ Via _____ CAP _____ Prov. _____ Tel. _____ Codice Fiscale _____ nella sua qualità di Legale Rappresentante della OP/AOP ⁽¹⁾ _____ con Partita IVA n. _____ e sede operativa/effettiva nel Comune di _____ Via _____,


CONSAPEVOLE

della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni,

D I C H I A R A

- di essere iscritto alla CCIAA;
- di aver aggiornato e validato il Fascicolo Aziendale ai sensi della normativa dell'OP AGEA;
- che vi è piena corrispondenza fra quanto riportato nella varie sezioni del Piano Aziendale con particolare riguardo al sostegno richiesto e quanto riportato della DdS;
- che per la realizzazione degli interventi di cui alla DdS, non ha ottenuto né richiesto contributi ad altri Enti Pubblici;
- che tutti i dati riportati nel Piano Aziendale e finalizzati alla determinazione dei punteggi in base ai criteri di selezione sono veritieri;


di impegnarsi a:



- rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- rispettare la Legge Regionale n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare, e del Regolamento Regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
- mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al Par. 7 – “Soggetti Beneficiari” dell’avviso per tutta la durata della concessione e degli impegni;
- osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e degli atti ad essi conseguenti;
- non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici;
- consentire ai Funzionari della Regione Puglia l’accesso al fascicolo aziendale cartaceo detenuto presso il CAA al fine di effettuare le verifiche che la Regione Puglia riterrà necessarie;
- realizzare le attività del Piano Aziendale, nelle modalità e tempistiche in esso indicate fatte salve varianti opportunamente approvate dalla struttura regionale;
- restituire l’aiuto riscosso, nel rispetto delle procedure AGEA o aumentato degli interessi legali nel frattempo maturati, in caso di mancata osservanza di uno o più obblighi stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale e dall’avviso, nonché degli impegni assunti con la presente dichiarazione;
- custodire in sicurezza, fino ad almeno cinque anni dalla data di presentazione dell’ultima DdP copia dei documenti comprovanti lo svolgimento delle attività al fine di permettere, in qualsiasi momento, le verifiche in capo ai competenti organismi;
- rispettare gli obblighi, ove applicabili, in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea;

di essere a conoscenza:

- dei motivi di irricevibilità della DdS e dell’esito sfavorevole dell’istruttoria tecnico amministrativa riportati nel paragrafo 12 – “Ricevibilità, criteri di selezione, attribuzione dei punteggi, formazione della graduatoria e istruttoria tecnico-amministrativa” dell’avviso;
- delle procedure previste dall’avviso in oggetto e della normativa richiamata nello stesso, impegnandosi a rispettarle per l’intero periodo di assunzione degli obblighi;



infine, di:

- esonerare gli Organi comunitari e le Amministrazioni statale e regionale da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto della esecuzione delle attività, dovessero essere arrecati alle persone o a beni pubblici e privati e di sollevare le Amministrazioni stesse da ogni azione o molestia;
- autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003 Codice Privacy, la Regione Puglia, lo Stato Italiano e l'Unione Europea ad utilizzare i propri dati personali, i quali dovranno essere gestiti nell'ambito dei trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione agli atti inerenti l'iniziativa progettuale proposta, e che in esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti dovranno essere improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Allega alla presente:


1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del richiedente l'aiuto.

Luogo - data

Firma ⁽²⁾

- 1) Indicare l'esatta ragione sociale della OP/AOP;
- 2) La firma deve essere apposta a norma dell'articolo 38 del DPR 445/2000.

N.B. : Si precisa che dovranno essere riportate e compilate esclusivamente le dichiarazioni pertinenti.



Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente:

1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato.

Luogo - data

Timbro professionale e firma

N.B. : Si precisa che dovranno essere riportate e compilate esclusivamente le dichiarazioni pertinenti.

X
Firma legale rappresentante OR/AGP

X
Firma Tecnico incaricato



Progressivo	Nuovo Elenco analitico delle attività da realizzare	Nuovo Indicatore	Variante	Metodo di calcolo dell'indicatore di risultato	Quantificazione dei risultati attesi	Descrizione dell'indicatore
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

X

Firma legale rappresentante OR/AOP

X

Firma Tecnico incaricato

Progressivo	Nuovo Elenco analitico delle attività da realizzare	Nuovo Indicatore	Variante	Metodo di calcolo dell'indicatore di risultato	Quantificazione dei risultati attesi	Descrizione dell'indicatore
22						
23						
24						